

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 111/CGF – RIUNIONE DELL'8 GENNAIO 2010

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Serapio Deroma, Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CENTOBUCHI/NUOVO CAMPOBASSO DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 84 del 9.12.2009)

Con preannuncio del 10.12.2009 la S.S.D. Centobuchi Calcio S.r.l. manifestava la sua intenzione di impugnare la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale disattendendo la richiesta formulata dalla medesima S.S.D. Centobuchi - vittoria “a tavolino” relativamente alla gara Centobuchi/Nuovo Campobasso del 6.9.2009 per mancato rispetto del Com. Uff. n. 1 del 1.7.2009 del Comitato Interregionale avente ad oggetto l'impiego dei calciatori giovani – respingeva il reclamo proposto all'esito di accertamenti demandati alla Procura Federale. Deduceva in quella sede la società marchigiana, che la Pol. Nuovo Campobasso a partire dal 28' del secondo tempo e fino al termine della gara era venuto a trovarsi senza un calciatore “giovane” classe 1991, in violazione di quanto disposto dal sopra citato Com. Uff.

Venivano quindi trasmessi , a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale, gli atti ufficiali alla richiedente e successivamente fissata la discussione ove presenziavano le contendenti assistite dai rispettivi difensori.

Devesi preliminarmente affermare l'infondatezza della tesi di parte reclamante in ordine all'asserito divieto del Giudice Sportivo di potersi avvalere delle deduzioni di controparte e delle indagini della Procura Federale sulla base di un affermato giudizio da svolgersi in totale assenza di contraddittorio.

Quanto al primo aspetto, non deve confondersi il diritto di essere ascoltati nei vari procedimenti, che è escluso ex art. 34 n. 6 C.G.S., innanzi al Giudice Sportivo per la sua impostazione a pronuncia monitoria/decretale, con il diritto di difesa, che nel nostro Ordinamento giuridico costituisce uno dei principi cardine che non può conoscere ablazione di sorta.

Se, quindi, una parte reclama un proprio diritto in danno dell'altra, a quest'ultima non può essere impedito o vietato di esporre le proprie ragioni.

Vi potranno essere restrizioni di forma, vietando il contraddittorio pieno in tutte le sue possibili esplicazioni (oralità, discussione dei difensori, audizioni personali), ma non nella sostanza. Se ragioni di estrema speditezza dispongono che il procedimento abbia solo contenuto scritto e non goda dell'oralità, sempre per atto scritto la controparte potrà far pervenire le sue controdeduzioni.

Quanto alle indagini della Procura, la pretesa preclusione alle stesse, sostenuta dalla società reclamante, appare destituita di fondamento.

Dispone infatti l'art. 34 comma 4 C.G.S., con norma di previsione generale, che agli Organi di Giustizia Sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine ed accertamento, fermo il disposto del successivo art. 35 C.G.S..

In detta ultima norma è espressamente previsto che gli organi di Giustizia Sportiva possano utilizzare altresì ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale.

A ciò aggiungasi che giusta il disposto dell'art. 29 C.G.S., i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza, sulla base delle risultanze, dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35.

Riassumendo, quindi, le indagini della Procura rientrano tra i mezzi di prova espressamente previsti nell'art. 35 C.G.S., mentre i Giudici Sportivi giudicano sulla base dei mezzi di prova di cui all'art. 35, per cui sillogisticamente, deve affermarsi che nel caso di specie, il Giudice Sportivo poteva legittimamente avvalersi, quale strumento istruttorio delle indagini della Procura Federale e porle a fondamento del proprio convincimento e della conseguente decisione.

Quanto al merito, due insuperabili argomentazioni portano ad escludere la fondatezza del reclamo.

In primo luogo, ritenuta la legittima utilizzazione delle indagini della Procura, le stesse hanno appurato al di là di ogni ragionevole dubbio che nella fattispecie vi è stato un semplice ed incensurabile scambio di maglie tra i calciatori Murano e Trapani, per cui, nella realtà dei fatti, la Polisportiva Nuovo Campobasso ha condotto l'intera gara con la piena osservanza di tutte le regole attinenti alle classi di età dei propri calciatori. In secondo luogo, ed ove mai non si dovessero tenere nel dovuto conto le indagini della Procura in virtù delle quali ha deciso il Giudice Sportivo (circostanza da escludere per quanto innanzi argomentato), deve in ogni caso rilevare che il contraddittorio, parzialmente ridotto nel giudizio a contenuto monitorio innanzi al primo Giudice, trova piena affermazione nel grado successivo ed innanzi a Codesta Corte, la Società Nuovo Campobasso Calcio ha dato piena ed inconfutabile prova, con ampia produzione fotografica, che l'equivoco in ordine al mancato rispetto delle classi d'età dei calciatori è unicamente imputabile ad uno scambio di maglie, la numero 7 e la numero 11 tra i calciatori Trapani e Murano, sicché, quando al 28° del secondo tempo è stato sostituito il numero 11, che nella lista del referto arbitrale figura essere il calciatore Salvatore Trapani, della classe 1991, con il calciatore Alberto Fazio della classe 1990, in effetti è stato sostituito il calciatore Jacopo Murano della classe 1990, per cui, nella realtà, durante la gara non è stata posta in essere alcuna variazione delle classi di età dei calciatori schierati dalla società Nuova Campobasso Calcio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Centobuchi Calcio di Montepiccolo (Ascoli Piceno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.S.D. REAL ALTAMURA AVVERSO LE SANZIONI;

- **INIBIZIONE PER ANNI 1 E AMMENDA DI €500,00 AL SIG. CAPUTO PIETRO, PRESIDENTE A.S.D. REAL ALTAMURA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2009/2010, E AMMENDA DI €500,00 ALLA RICORRENTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE E 4. COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 5.5.2009)

Con denuncia-querela presentata all'Autorità Giudiziaria di Bari (per il tramite della stazione dei Carabinieri di Altamura) il Presidente della società Real Altamura signor Caputo Pietro, nella sostanza disconosceva la firma apposta in calce alla richiesta di svincolo - riguardante il calciatore Limido Luciano, tesserato della società Real Altamura - prodotta alla Federazione.

La Procura Federale deferiva il Caputo avanti la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, nonché a titolo di responsabilità oggettiva la Real Altamura (veniva altresì deferito il signor Limido Luciano).

La Commissione Disciplinare Territoriale (*cf. Com. Uff. n. 68 del 7 maggio 2009*) proscioglieva il Presidente Caputo ritenendo che seppur in astratto avesse violazione la clausola compromissoria ciò aveva fatto in buona fede anche a tutela della Società e per fatti non riconducibili a questioni di diritto sportivo (la Commissione stessa riteneva altresì colpevole il calciatore Limido).

Proponeva tempestiva impugnazione la Procura Federale in data 11 maggio 2009 evidenziando l'erroneità delle conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Territoriale, riguardo la posizione del Presidente Caputo (nonché la conseguente responsabilità oggettiva della società), non esistendo la scriminante della buona fede e ritenendo che la questione avesse ad oggetto fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo (l'impugnazione aveva ad oggetto altresì la mancata sanzione in capo alla società per responsabilità oggettiva riguardo al comportamento tenuto dal Limido).

La Commissione Disciplinare Nazionale (*cf. Com. Uff. n. 98 del 5 giugno 2009*) in parziale accoglimento dell'impugnazione infliggeva al Caputo l'inibizione di anni uno e l'ammenda di € 500,00 ed alla società Real Altamura tre punti di penalizzazione ed uguale ammenda di € 500,00 (veniva invece rigettato l'altro capo dell'impugnazione riguardante la mancata penalizzazione della Società per il comportamento del Limido).

Con atto del 4 dicembre 2009 proponeva ricorso per revocazione nell'interesse della società e del Caputo il Vice Presidente Cianciotta Domenico.

Esponeva come fosse *medio tempore* intervenuto un atto giudiziario – nella specie decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Bari - il quale dimostrava l'operatività della scriminante della buona fede con un comportamento comunque del tutto estraneo al contesto strettamente calcistico essendo la falsificazione di un documento potenzialmente lesiva di interessi extra sportivi e ben potendo gli autori non tesserati.

Affinché possa invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (*da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009*) che *“la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”.

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare Nazionale ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo sia alla prospettata buona fede che alla portata extra sportiva della posizione potenzialmente lesa (*cf. ultimo c.p.v. pag.1, cit. c.u. 98/2009*); essendo a questo proposito del tutto ininfluenza l'asserito nuovo

elemento costituito dal provvedimento giurisdizionale non apportando l'archiviazione alcun elemento di novità alla fattispecie.

Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'A.S.D. Real Altamura di Altamura (Bari) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL CALCIATORE NOTARI ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 C.G.S. E 30, COMMA 4 STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 12 dell'1.10.2009- Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 37/CDN del 19.11.2009)

Con denuncia-querela presentata all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo in data 4 agosto 2008) il signor Arturo Notari segnalava il comportamento del signor Carlo Barillà – già presidente della U.S.D. Sanremese Calcio – per le dichiarazioni diffamatorie rese alla stampa.

La Procura Federale deferiva il Notari avanti la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria (*in data 29 luglio 2009 per violazione dell'art. 30 comma 4 C.G.S.*).

La Commissione Disciplinare Territoriale (*cfr. Com. Uff. n. 12 del 1° ottobre 2009*) comminava la squalifica di mesi sei e l'ammenda di €500,00.

Proponeva tempestiva impugnazione il Notari osservando come primo motivo l'inesistenza e l'inapplicabilità del vincolo di giustizia in materia penale richiamando un precedente osservando che i fatti oggetto della querela non erano attinenti allo svolgimento all'attività sportiva. In ogni caso il suddetto vincolo di giustizia nella fattispecie era inapplicabile o inesistente per mancanza del tesseramento e comunque per inattività del Barillà a far data dal 17 luglio 2008 in cui era stato emesso il Com. Uff. n. 4 del Comitato Regionale della Liguria. Invocava infine l'assenza dell'elemento soggettivo avendo agito in buona fede ovvero essendo incorso in un errore scusabile.

La Commissione Disciplinare Nazionale (*cfr. Com. Uff. n. 37 del 19 novembre 2009*) rigettava l'impugnazione.

Con atto del 17 dicembre 2009 proponeva ricorso per revocazione il signor Notari.

Esponneva come vi fosse stato un errore di fatto degli Organi giudicanti costituito dalla circostanza che egli era tesserato per la società Ospedaletti-Sanremo e non per la Sanremese e che il deferimento aveva quale presupposto quello di "*aver presentato una querela contro altro tesserato senza la relativa autorizzazione del Consiglio Federale*", quando al contrario il Barillà non era più tesserato della Sanremese Calcio essendo la società stessa non più iscritta ad alcun campionato. In buona sostanza l'errore di fatto era costituito dalla circostanza che il Barillà al momento della presentazione della querela (4 agosto 2008) non era un tesserato F.I.G.C. essendo così un privato cittadino e comunque non svolgendo a quella data alcuna attività nè lui nè la società così essendosi integrato un omesso esame di un fatto decisivo.

Osserva la Corte che affinché possa invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (*da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009*) *“la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)”.

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti e tutte le eccezioni nella più estesa connotazione difensiva, che aveva avuto riguardo sia alla prospettata buona fede che alla portata extra sportiva della posizione potenzialmente lesa che alla circostanza che il Barillà non fosse tesserato e che nemmeno la Sanremese fosse iscritta ad alcun campionato. La semplice lettura del citato comunicato ufficiale della Commissione Disciplinare Nazionale rendono infatti all'evidenza contezza di tutti gli elementi anche in questa sede riproposti avendo la Commissione posto in rilievo la differenza tra società inattive e quelle iscritte e le conseguenze sugli Organi rappresentativi delle medesime.

Allora appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Notari Arturo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S. ASTREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GIUNTOLI IVAN SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

Con telefax del 24.12.2009 indirizzato a Codesta Corte, l'A.S. Astrea reclamava avverso il Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009 con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale aveva inflitto la sanzione della squalifica per 5 gare effettive al calciatore Giuntoli Ivan per aver colpito

con una testata al volto un calciatore avversario procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso, durante l'incontro Viterbese Calcio/Astrea disputatosi il 20.12.2009.

La reclamante chiedeva che venisse ridotta la squalifica, ritenendola eccessiva, nella misura minima prevista dall'art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S..

L'Astrea lamentava l'inattendibilità del referto arbitrale in quanto, durante l'episodio per quale il Giuntoli era stato sanzionato, l'arbitro era di spalle quindi impossibilitato a vedere esattamente lo svolgimento dell'episodio. Tale eccezione si evincerebbe da una ripresa televisiva che la reclamante chiedeva alla Corte di acquisire.

Premesso doverosamente che il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non può trovare ingresso ed accoglimento una diversa rappresentazione degli avvenimenti, il fatto di violenza evidenziato dall'arbitro è avvenuto a gioco fermo e la reazione del Giuntoli va stigmatizzata in tutta la sua gravità. Lo stesso ha infatti colpito l'avversario in un punto estremamente debole, procurando fuoriuscita di sangue e dimostrando in tal maniera la piena consapevolezza dell'evento, coscientemente e volutamente ricercato.

Ciononostante, ponderato adeguatamente il contesto nel quale si è sviluppato il suo deplorabile comportamento e non volendo con ciò dare alcuna giustificazione all'attività reattiva, appare più equo sanzionare lo stesso con 4 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Astrea di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Giuntoli Ivan a 4 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL'A.S. VITERBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. GATTARI FILIPPO SEGUITO GARA VITERBESE CALCIO/ASTREA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

Con telefax del 31.12.2009 indirizzato a Codesta Corte, l'A.S. Viterbese Calcio reclamava avverso il Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009 con il quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale aveva inflitto la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Gattari Filippo per aver, a gioco fermo, colpito con un pugno alla testa un calciatore avversario e alla reazione violenta di quest'ultimo colpito il medesimo nuovamente con uno schiaffo, durante l'incontro Viterbese Calcio/Astrea disputatosi il 20.12.2009.

La reclamante chiedeva che venisse ridotta la squalifica ritenendola eccessiva.

E' pacifico il fatto e lo stesso, per come descritto dal referto arbitrale, che è fonte privilegiata di prova, appare in tutta la sua gravità.

Il Gattari ha dato iniziale corso alla condotta violenta e l'ha reiterata dopo la reazione dell'avversario.

In siffatta situazione, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, che appare equa in relazione al grave comportamento tenuto dall'incolpato posto in essere con due separati atti, rivestendo oltretutto la qualifica di vicecapitano, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad essere d'esempio agli altri.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio di Viterbo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dr. Antonio Patierno , Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6) RICORSO DEL CALCIATORE FERRENTINO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CASERTANA/COMPENS. SPORT PISTICCI DEL 13.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 16.12.2009)

Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Massimo Ferrentino ha chiesto una riduzione della sanzione disciplinare inflittagli dal Giudice Sportivo, consistente nella squalifica per tre giornate di gara in seguito alla gara Casertana/Pisticci del 13.12.2009, nel corso della quale egli era stato espulso, in quanto, dopo la notifica di un provvedimento di ammonizione per fallo di giuoco, aveva poggiato la mano sul petto dell’arbitro, in segno di disapprovazione, senza peraltro causargli dolore o altre conseguenze fisiche, ma indirizzandogli con fare minaccioso una frase offensiva.

Va preliminarmente osservato che non vi è doglianza in ordine all’effettivo svolgimento dei fatti, ma unicamente con riferimento alla entità della sanzione applicata e reputata eccessiva.

Il ricorrente espone in proposito che, in seguito ad un contatto con un avversario, aveva riportato una ferita al labbro con conseguente fuoriuscita di sangue, per cui, in stato di agitazione si era rivolto all’arbitro al fine di ottenere l’applicazione di una sanzione a carico della controparte. Dal rapporto arbitrale si evince, invece, che una ammonizione era stata disposta proprio a suo carico: circostanza questa che rende maggiormente comprensibile l’atteggiamento di stizza assunto dal Ferrentino. Il quale ammette la realtà delle offese pronunciate nei confronti del giudice di gara, ma nega di aver rivolto parole minacciose contro di lui.

In effetti, nel rapporto del direttore di gara non sono riportate espressioni verbali di minaccia proferite nei suoi riguardi, ma si descrive un atteggiamento qualificato come minaccioso, per cui può ritenersi che come tale con tutta probabilità sia stato chiaramente percepito il comportamento, in sé comunque riprovevole ed oggettivamente intimidatorio, di aver da parte del calciatore - e proprio nel momento più caldo della contestazione - appoggiato la mano sul petto del direttore di gara, pur senza cagionargli dolore. Tanto più che dallo stesso rapporto risulta altresì che il ricorrente non ha immediatamente ottemperato al provvedimento di espulsione, ma ha impiegato circa un minuto dopo la sua notifica per abbandonare il terreno di giuoco.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso non appare, pertanto, meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrentino Massimo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIETRO PIFANO SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

Con il ricorso indicato in epigrafe la Polisportiva Olympia Agnonese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che ha inflitto una squalifica per cinque giornate al calciatore Pietro Pifano, ai sensi dell’art. 11 comma 2 C.G.S., per avere, al termine della gara con la Renato Curi Angolana, durante la procedura del far-play, con fare minaccioso, rivolto espressione offensiva e dal contenuto chiaramente discriminatorio e razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria.

Più precisamente, nel rapporto arbitrale si riferisce che l'espressione era stata rivolta nei confronti del calciatore Enrico Mbonde Ganje.

Sostiene la società ricorrente che la frase in questione sarebbe stata, invece, di generica offesa, per cui era da escludere nell'insulto qualsiasi intento razzistico. Inoltre, i due assistenti di gara non avevano rilevato e segnalato nulla al riguardo. Infine la vicenda si sarebbe svolta a seguito di un episodio, avvenuto negli ultimi cinque minuti dell'incontro, nel corso del quale, nonostante fosse rimasto dolorante in terra per un contrasto di giuoco un calciatore della polisportiva Olympia, il predetto Ganje aveva egualmente continuato la sua azione passandogli accanto e provocando così il risentimento da parte dei suoi avversari. Ora, è subito da premettere che quest'ultima osservazione non vale di per sé a modificare la natura dell'offesa proferita, poiché non ne rende diversa la tipologia ai fini della invocata riduzione della sanzione.

Va poi ricordato che, a norma dell'art. 35.1.1 C.G.S. *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare”*, per cui non è possibile tener conto di eventi o circostanze liberamente riferiti dalle parti interessate in contrasto con quanto in essi attestato. Né ai fini della completezza, della veridicità e dell'esattezza di quanto in essi dichiarato è richiesta la presenza di una concorde, puntuale attestazione che sia espressa anche nel rapporto redatto dagli assistenti.

A ciò è da aggiungere, per quanto attiene alla circostanza del possibile fraintendimento relativo alla frase offensiva pronunciata dal Pifano, il dato fondamentale che questi anziché rimanere e chiarire immediatamente all'arbitro l'effettivo contenuto ed il vero significato dell'ingiuria rivolta nei confronti dell'avversario, si allontanava immediatamente, accompagnato velocemente dai suoi compagni agli spogliatoi, tanto da rendere necessaria per la notifica del provvedimento disciplinare una formale informazione rivolta dal direttore di gara al suo capitano: adempimento anche questo puntualmente menzionato nel rapporto arbitrale. Per cui, anche alla luce di questa singolare ed elusiva condotta, che lascia presumere nel suo autore una consapevolezza della gravità dell'illecito commesso, sembra da escludere la persuasività della tesi difensiva adombrata nel ricorso in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti.

Il gravame non appare, quindi, fondato e come tale non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STOCCHINO SIMONE SEGUITO GARA POMEZIA CALCIO/TAVOLARA CALCIO DEL 20.12.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

Con il ricorso indicato in epigrafe la S.S. Tavolara Calcio S.r.l. ha impugnato il provvedimento che ha inflitto una squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Stochino Simone, a seguito della partita Pomezia Calcio/Tavolara Calcio del 20.12.2009.

La sanzione predetta era stata comminata per avere il predetto calciatore, a giuoco fermo, a seguito di una decisione tecnica dell'arbitro, rivolto al medesimo espressioni gravemente irrispettose, nonché intimidatorie e dal tenore estremamente minaccioso, chiaramente sintomatiche dell'indole violenta del soggetto e dell'assenza nel medesimo di qualsiasi forma di rispetto nei confronti del Direttore di gara.

Il reclamo è stato motivato, ponendo in luce che lo Stochino aveva subito un fallo da parte di un avversario e che alla richiesta di una maggior tutela per la sua incolumità era stato apostrofato dall'arbitro con frasi che mettevano in dubbio la sua personalità di uomo. La squalifica, pertanto, non avrebbe tenuto conto del fatto che la sua risposta era stata unicamente motivata da una intenzione di difendersi e non già di minacciare ed offendere e che in precedenza egli non aveva mai

subito squalifiche per fatti analoghi e/o violenze verso avversari. Sicchè la sua punizione appariva sproporzionata ed eccessiva in riferimento al reale accadimento di fatti.

Va preliminarmente ricordato che, a norma dell'art. 35.1.1 C.G.S. *“I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare”*, per cui non è possibile tener conto di eventi o circostanze in essi non menzionati, ma liberamente dedotti dalle parti interessate.

In questo ordine di idee va altresì tenuto presente che dal rapporto arbitrale risulta che nella specie lo Stocchino, a giuoco fermo, dopo essere stato intimato a non protestare incivilmente su ogni decisione del direttore di gara, si è rivolto a lui con la frase: *“... se hai le togliti la maglia di arbitro e vediamo se hai il coraggio di venire alle mani con me”*, aggiungendo inoltre *“ti aspetto fuori e vediamo se sei un uomo”*. Non è dubbio, pertanto, che nella espressione testualmente sopra riferita correttamente sono stati valutati gli estremi di una condotta non soltanto nettamente ingiuriosa, ma aggravata per di più nella specie da un evidente minaccia di futura aggressione. Ne consegue che nella determinazione della pena risulta impeccabilmente applicata la sanzione minima, prevista dal disposto dell'art. 17.4 e lett. a).

Il gravame conseguentemente appare del tutto infondato.

Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Otranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La A.C.R. Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Vigor Lamezia disputatasi in data 20.12.2009, è stata inflitta la sanzione a carico della società di disputare due gare effettive a porte chiuse per indebita presenza prima dell'inizio della gara all'interno del recinto di gioco di persone non autorizzate, per indebita presenza nel corso del secondo tempo di persona non identificata ma riconducibile alla società ospitante che rivolgeva agli ufficiali di gara espressioni offensive, per lancio da parte di propri sostenitori durante lo svolgimento della gara di due petardi, per aver persone non identificate ed incaricate del servizio di sicurezza rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose e minacciose al termine della gara, per aver persone non identificate al termine della gara colpito con pedate e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale, per essere stati l'arbitro ed uno dei suoi assistenti oggetto del lancio di numerosi sputi al termine della gara ed infine per assembramento ostile di propri sostenitori che rivolgevano agli ufficiali di gara al termine della stessa espressioni gravemente ingiuriose.

A sostegno dell'impugnazione diretta a ottenere l'annullamento o una riduzione della sanzione la ricorrente ha sostenuto il fatto che la sanzione inflitta sarebbe sproporzionata in relazione all'effettivo svolgimento degli eventi ed alla reale dinamica dei fatti. Essa inoltre ha fatto presente che l'attuale società, creata dopo il fallimento della precedente, si sta impegnando notevolmente nell'opera di prevenzione dei comportamenti antisportivi.

Il ricorso è infondato, in quanto i fatti accaduti, puntualmente riportati nel referto arbitrale, sono di notevole gravità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARE EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GOBEO NUNZIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE) SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La Renato Curi Angolana S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la Pol. Olympia Agnonese disputatasi in data 20.12.2009, è stata inflitta la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 C.G.S. per una gara effettiva al signor Gobeo Nunzio dirigente accompagnatore della ricorrente per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco protestando.

Al preannuncio di reclamo non è seguito però l'invio dello stesso e pertanto è improcedibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dal Renato Curi Angolana di Città Sant'Angelo (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

11) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. FOLLERA MARIO SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENETO/NUOVO CAMPOBASSO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

Con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale L.N.D. ha inflitto al calciatore Mario Follera, tesserato della società Nuovo Campobasso Calcio, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, in seguito alla gara Atletico Trivento/Nuovo Campobasso Calcio, disputata il 20.12.2009, per avere rivolto ad uno degli assistenti arbitrali espressioni dal contenuto estremamente triviale ed offensivo.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la Polisportiva Nuovo Campobasso assumendo che il Follera pronunciando la frase incriminata non voleva rivolgersi e pertanto offendere, né il direttore di gara, né l'assistente, ma intendeva sfogarsi con sé stesso in un momento di nervosismo derivante da un intervento dell'assistente di gara.

Il reclamo della Polisportiva Nuovo Campobasso non merita accoglimento.

La infondatezza del ricorso è resa palese dalla sua stessa formulazione dal momento che la società reclamante non contesta il fatto storico della pronuncia delle espressioni incriminate particolarmente volgari da parte del calciatore così come riportate nel referto arbitrale ripetute più volte.

Pertanto la condotta gravemente irrispettosa del calciatore, che dovrebbe anzitutto essere deplorata dalla società di appartenenza, contraria ai fondamentali principi etici dell'ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione della squalifica di tre giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12) RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DALL’OGLIO MAURIZIO SEGUITO GARA MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

La A.C.R. Messina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Vigor Lamezia disputatasi in data 20.12.2009, è stata inflitta la squalifica di tre giornate al calciatore Dall’Oglio Maurizio “per avere, al termine della gara e durante il percorso che conduce dal tunnel agli spogliatoi, rivolto espressioni ingiuriose e gravemente minacciose all’indirizzo del direttore di gara dopo essersi liberato della propria maglia nel tentativo di evitare il riconoscimento”.

A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere l’annullamento della sanzione o la commutazione nella pena dell’ammenda la ricorrente ha sostenuto il fatto che il calciatore in questione aveva lasciato la gara anzitempo, si trovava nella sala medica allestita all’interno dello spogliatoio del Messina, e non poteva pertanto trovarsi al termine della gara nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Il ricorso è infondato e viene respinto, in quanto i fatti accaduti sono puntualmente riportati nel referto arbitrale che ne evidenzia la gravità per cui si palesa congrua la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.R. Messina di Messina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 luglio 2010

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete